Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale di Adro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
25030 – Adro (BS) Via Nigoline 16 Tel. 030/7356669

C.F.82001020179 – C.M. BSIC835008 **e-mail:** bsic835008@istruzione.it **Sito Internet:** www.icadro.edu.it

REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA ALUNNI

Delibera n. 2 Consiglio di Istituto del 28 agosto 2025

VISTO	il D. Lgs. 165/2001;
VISTO	il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
VISTO	il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
VISTO	il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTI	gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
VISTO	l'articolo 591 del C.P.;
VISTA	la Legge 4 maggio 1983, n. 184;
VISTO	l'art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
VISTO	l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
CONSIDERATA	la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita autonoma da scuola degli alunni;

Art. 1 - Premessa

Gli alunni non sono detentori di responsabilità fino ai 14 anni, età in cui, ai sensi dell'art.97 c.p. può essere loro imputata anche la responsabilità penale. Tuttavia possono essere attribuite delle responsabilità adeguate alle diverse età allo scopo di favorire lo sviluppo di comportamenti improntati all'autonomia, alla responsabilità, alla consapevolezza delle regole comportamentali, della capacità di valutare rischi e fare scelte adeguate alla propria sicurezza.

Il decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge 172/2017, all'art. 19-bis stabilisce che "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto- responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza del livello di maturazione raggiunto, può considerare e valutare la possibilità di consentire l'uscita autonoma per gli alunni i cui genitori ne abbiano fatto richiesta, nelle situazioni e condizioni descritte nel seguente regolamento.

L'uscita autonoma degli alunni è consentita previa analisi da parte del dirigente scolastico e dei team dei docenti/consigli di classe dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili (consultare l'art. 2: Fattori ambientali) e delle caratteristiche degli alunni (fare riferimento all'art. 3: Fattori individuali). Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, insoliti e, in ogni caso, non rientranti in situazioni conosciute e prevedibili secondo la normale capacità di previsione degli operatori scolastici.

Se il personale della scuola ritenesse che non sussistano le condizioni atte a garantire una efficace tutela dell'alunno, provvederà a convocare la famiglia richiedendo la presenza a scuola di un genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata per il ritiro dello stesso. Qualora, nonostante l'indicazione data dalla scuola, la famiglia decidesse di procedere con l'uscita autonoma del figlio, sarà sottoscritto da entrambe le parti un verbale dell'incontro con relativa ulteriore liberatoria.

Art. 2 - Fattori ambientali

L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni è consentita previa valutazione da parte della famiglia dei seguenti elementi di riferimento relativamente ai fattori ambientali:

VIABILITÀ E TRAFFICO:

- posizione della scuola;
- distanza dell'abitazione dell'alunno;
- aree ad alta intensità di traffico;
- presenza di aree pedonali;
- zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili;
- traffico veicolare/assembramento.

RESIDENZA ALUNNI:

- relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni;
- percorsi casa/scuola;
- eventuale utilizzo della bicicletta e/o di mezzi pubblici.

CONTROLLO DEL TERRITORIO:

- presenza VV.UU.;
- presenza adulti lungo il percorso;
- valutazione statistica n° incidenti verificatisi;
- eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell'Ordine.

Art. 3 - Fattori individuali

L'autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni tiene in considerazione la presenza dei seguenti elementi di riferimento relativamente ai fattori individuali:

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

- AUTONOMIA PERSONALE:

  - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale;

  - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale.

- ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI:

  - Adeguata capacità di attenzione e concentrazione;

  - affidabilità;

  - senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite.

- CARATTERISTICHE CARATTERIALI:

  - relativa vivacità;

  - tranquillità e pacatezza;

  - attenzione.

Art. 4 - Uscita autonoma degli alunni e modalità di richiesta

Quanto sopra premesso si ritiene che l'uscita degli alunni senza diretto riaffido a un adulto debba essere prevista come graduale acquisizione di autonomia. Pertanto è consentita agli alunni, previa richiesta di autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, presentata al Dirigente scolastico, a partire dalla quinta classe della scuola primaria.

Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale può richiedere l'uscita autonoma dell'alunno, presentando un'istanza attraverso l'apposita modulistica, da sottoscrivere in forma completa in tutte le parti. La scuola si riserva di non autorizzare l'uscita autonoma richiesta attraverso moduli presentati incompleti.

Tale richiesta deve presupporre:

- la presenza dell'autonomia e della responsabilità del minore e delle condizioni di contesto non soggette a pericoli;
- l'assenza di particolari pericolosità in relazione al tipo di strada e al traffico relativo, pur essendo consapevoli delle infinite possibili e imprevedibili variabili;
- la capacità del minore di percorrere il tragitto scuola-casa;
- l'opportuna sensibilizzazione del minore a porre in atto diligenti azioni comportamentali;
- la consapevolezza che, durante l'orario extrascolastico, la vigilanza ricade totalmente sulla famiglia stessa.

Art. 5 - Presa d'atto della scuola

La scuola, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione raggiunto, può consentire, dopo la valutazione congiunta del dirigente e dei docenti, l'uscita autonoma al termine delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione presentata dai genitori e la concessione è accordata fatto salvo motivato diniego del dirigente stesso sentiti i docenti della classe dell'alunno, laddove non ricorrano i fattori individuali richiesti.

Il diniego opera anche laddove ci sia la presenza di certificazioni di disabilità di particolare gravità e/o riportanti diagnosi che possano evidenziare difficoltà nella gestione dell'autonomia da parte dell'alunno. Non sono autorizzate richieste che prevedano l'utilizzo per i quattordicenni del monopattino elettrico.

Art. 6 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida ai sensi della Legge, per l'uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, uscite didattiche, esami di Stato, non adesione all'IRC di alunni della scuola secondaria) esse terminassero in anticipo rispetto a quelli consueti; tali circostanze verranno comunicate dalla scuola tramite i canali istituzionali (registro elettronico, e- mail, sito).

Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza al termine delle lezioni.

Sono escluse dall'autorizzazione i rientri dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione. In tali casi le famiglie dovranno sempre ritirare personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto autorizzato (genitore o delegato).

Art.7 - Impegno dei genitori

I genitori si devono impegnare a:

- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- valutare il mezzo per il ritorno a casa;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.

Art. 8 - Revoca dell'uscita in autonoma

La presa d'atto può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale scritto e motivato, da parte della scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 9 - Validità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dall'a.s. 2025/2026.